

Comune di SAVOIA DI LUCANIA (PZ)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 19 settembre 2019

composta dai magistrati:

dr. Michele Oricchio	Presidente,
dr. Rocco Lotito	Consigliere,
dr. Luigi Gianfranceschi	Consigliere, Relatore
dr.ssa Vanessa Pinto	Primo Referendario;

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 7, commi 7 e 8;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Savoia di Lucania con nota del 26 giugno 2019, acquisita in data 27 giugno 2019 al prot. n. 1254 di questa Sezione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2019 del 12 settembre 2019, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per la Camera di consiglio del 19 settembre 2019;

UDITO il relatore, dott. Luigi Gianfranceschi;

Considerato in

FATTO

1. Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Savoia di Lucania ha inoltrato, in data 26 giugno 2019, a questa Sezione una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Legge n. 131/2003, relativa alla possibilità di erogare il rimborso delle spese di viaggio ad un dipendente di un altro Comune da contrattualizzare ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Nello specifico il Sindaco, dopo aver riferito, in premessa, che il Comune di Savoia di Lucania *“intende conferire un incarico ad un dipendente di un altro Comune, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004”* e che *“il dipendente interessato, oltre al compenso contrattuale, ha chiesto la corresponsione del rimborso delle spese di viaggio per recarsi, fuori dall'orario di ufficio, dal Comune di appartenenza al Comune di Savoia di Lucania”*, chiede *“se è consentita la rimborsabilità delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super considerato che l'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, prevede che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non trova più applicazione la normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l'utilizzo del mezzo proprio alla corresponsione di un'indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo oltre il rimborso dei pedaggi autostradali (art. 15 della legge n. 836/1973 e art. 8 della legge n. 417/1978)”*.

Ritenuto in

DIRITTO

1. L'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - disposizione che la costante giurisprudenza contabile ha individuato quale fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce sia alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, sia ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

2. In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti o potenzialmente instaurabili presso le magistrature sia civile che amministrativa).

2.1 In relazione al primo profilo (ammissibilità soggettiva), si rileva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Savoia di Lucania, il quale è, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL, organo rappresentativo dell'Ente e, dunque, organo istituzionalmente legittimato alla sua proposizione, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni regionali controllo, condiviso anche da questa Sezione, non può ritenersi di ostacolo all' ammissibilità della richiesta la mancata costituzione, nella Regione Basilicata, del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123, comma 4, della Costituzione, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, "*quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali*". Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, sarebbe destinato a svolgere, tra l'altro, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere provenienti dagli Enti locali da sottoporre alle Sezioni regionali di controllo.

In effetti gli artt. 78 e seguenti del nuovo Statuto regionale (Legge Statutaria 17 novembre 2016, n.1) hanno previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali che, allo stato attuale, non è ancora operante in quanto non è stata ancora approvata la legge regionale che disciplina le modalità di elezione, la composizione e le competenze dello stesso.

La Sezione ritiene, pertanto, soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

2.2 Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla *“materia di contabilità pubblica”*.

A tale riguardo, va richiamata l'attenzione sul fatto che la perimetrazione del significato e della portata dell'espressione *“materia di contabilità pubblica”* è stata oggetto di specifici interventi – in chiave ermeneutica – della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Alla luce dei suddetti approdi interpretativi, la *“materia della contabilità pubblica”* non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa *“(..) con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali”* (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia *“la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”* (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla *“materia della contabilità pubblica”*.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvencono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

Quindi, i quesiti, oltre a riguardare una questione di contabilità pubblica, devono avere carattere generale ed essere astratti, cioè non direttamente funzionali all'adozione di specifici atti di gestione, che afferiscono alla sfera discrezionale della potestà amministrativa dell'ente.

L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e/o giurisdizionali ovvero di controllo di questa Corte ovvero di altri organi magistratuali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva. Ne consegue che sono escluse le richieste di parere che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o nelle quali il parere può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni in itinere ovvero già assunte.

2.3 Con riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione rileva che essa, intesa in termini generali, attiene alla materia della contabilità pubblica, posto che il quesito in esame, avendo per oggetto la corretta interpretazione – in chiave astratta e generale – dei vincoli normativi e finanziari vigenti in tema di gestione della spesa del personale e, in particolare, i limiti alle spese di missione o al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai pubblici dipendenti, rientra nella materia della contabilità pubblica, come sopra dinamicamente intesa, in quanto impatta su uno degli aggregati di spesa più rilevanti al fine di garantire gli equilibri del bilancio dell'ente pubblico e, di conseguenza, della finanza pubblica "allargata".

2.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, la richiesta di parere, formulata dal Comune di Savoia di Lucania, risultando ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, può essere conseguentemente esaminata nel merito.

3. In via preliminare, prima di entrare nel merito del quesito, la Sezione ribadisce che il parere sarà reso in chiave generale e astratta e avrà per oggetto esclusivamente i profili giuscontabili sottesi alla fattispecie, non potendosi estendere alla valutazione nel merito delle scelte gestorie, le quali rientrano nell'autonomia, nella discrezionalità e nella responsabilità dell'Ente medesimo, quali scelte di amministrazione attiva.

Fermo quanto sopra, entrando nel merito della richiesta, il Comune chiede se, alla luce dell'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, è consentita la rimborsabilità delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo della benzina super al dipendente di un altro Comune al quale si intende conferire un incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.

Appare opportuno procedere, preliminarmente, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Di recente questa Sezione, nel rendere un parere su questione analoga alla presente ma riferita al ruolo del Segretario comunale, ha precisato che *"Il rimborso delle "spese di viaggio" a favore dei dipendenti pubblici (e tale è da considerare il Segretario comunale) è stato introdotto nel nostro Ordinamento nell'ambito della legislazione, avente carattere di assoluta generalità, riguardante l'istituto della c.d. "missione" risultando ancorato il ricorso ad essa, da un lato, alla disciplina della "sede di servizio" e, dall'altro, all'obbligo, che al dipendente pubblico risultava imposto, di risiedervi, cioè a norma del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3"* (SRC Basilicata, deliberazione n. 27/2018/PAR).

Nel corso degli anni il quadro normativo ha subito una progressiva evoluzione; da ultimo, per quanto qui di interesse, con il D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 il cui art. 6 -rubricato *"Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"* - al comma 12, ha previsto, al primo periodo, che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare, salvo eccezioni, spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. L'ultimo periodo del citato comma 12 dispone che *"... a decorrere*

dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.”.

In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010) non sono più applicabili al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, né l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), né l'art. 8¹ della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo) nonché il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale, né le relative disposizioni di attuazione, e cessano di avere efficacia le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

L'area di disapplicazione delle norme, tuttavia, non si estende all'art. 9² della legge 26 luglio 1978, n. 417.

L'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 29, comma 15, della legge 30 dicembre 2010, precisa, inoltre, che *“il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati”.* È opportuno rilevare che i limiti e i divieti innanzi menzionati si applicano alle *“...amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.* Quindi, sebbene le disposizioni dichiarate non più efficaci (art. 15, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e art. 8, della legge 26 luglio 1978, n. 417) siano contenute nell'ambito di leggi applicabili nei confronti dei dipendenti in servizio presso amministrazioni statali, non si possono nutrire dubbi in merito alla circostanza che l'inserimento degli enti locali all'interno dell'elenco delle pubbliche

¹ L'art. 8 della legge n. 417/1978 stabiliva che *“La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira inter. ...Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. ...”.*

² L'art. 9 della legge n. 417/1978 stabilisce che *“Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.”.*

amministrazioni censite dall'ISTAT, determini l'interesse degli stessi all'esatta interpretazione della disposizione (Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 8/CONTR/2011).

Ai sensi dell'art. 6, comma 20 del decreto innanzi richiamato *“le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.”*.

La natura di norme di principio di coordinamento finanziario, riconosciuta dalla legge ai limiti e ai divieti introdotti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, è stata confermata e ribadita a più riprese dalla Corte costituzionale secondo cui le disposizioni contenute nell'articolo 6 del menzionato decreto *“... non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali ...”* (Corte Cost., sentenza n. 139/2012).

La medesima sentenza costituzionale assume, inoltre, una speciale importanza perché, nel ritenere conforme a Costituzione l'art. 6 del D.L. n. 78/2010 e i limiti da esso previsti, ha affermato che gli stessi devono essere intesi nel loro complesso, come limite complessivo annuo di spesa, potendo ciascun ente superare il previsto limite per una o più voci di spesa a condizione di effettuare un corrispondente risparmio compensativo per le altre voci di spesa soggette a limitazione, in conformità al principio costituzionale di autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali dall'art. 119, comma 1, Cost.

In proposito, ha affermato la giurisprudenza costituzionale che *“... qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6.”*. Viene inoltre affermato che il limite complessivo di spesa *“... lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”* (Corte Cost., sentenza n. 139/2012 che richiama, sul punto, le sentenze n. 182/2011, n. 297/2009, n. 289/2008 e n. 169/2007).

La possibilità di compensazione, utile a garantire margini di autonomia e discrezionalità agli enti assoggettati al vincolo di finanza pubblica, pur nel rispetto del limite complessivo di spesa, è stata confermata dalla giurisprudenza contabile, la quale è stata puntualmente richiamata nel parere espresso dalla Sezione di controllo della Sardegna che ha evidenziato come *“la Sezione delle Autonomie, in particolare, con deliberazione n. 26/2013/QMIG del*

30.12.2013, ha ulteriormente esteso la possibilità, per gli enti locali, di operare compensazioni nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dei singoli coefficienti di riduzione per consumi intermedi, previsti da norme dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica. In tal senso si è anche espressa la più recente giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (SRC Basilicata, deliberazione n.72/2017/PAR; SRC Toscana, deliberazione n. 154/2019/PAR e SCR Sicilia, deliberazione n. 55/2019/PAR)." (SRC Sardegna, deliberazione n. 30/2019/PAR).

È data, quindi, facoltà agli enti, nell'esercizio della propria autonomia, di mantenere inalterato e persino di aumentare la spesa di una delle singole fattispecie soggette a limite a discapito di altra, a condizione che la riduzione della spesa richiesta sia realizzata a livello complessivo.

È utile, inoltre, sottolineare la tendenza, presente nella recente legislazione, di consentire una deroga ai vincoli di spesa in esame in presenza di particolari condizioni di virtuosità dell'ente o di normalità finanziaria dello stesso finalizzate a premiare i Comuni, incentivando prassi virtuose nella gestione del proprio bilancio. Tra le sopravvenienze normative, con specifico riferimento alla spesa per missioni e indennità chilometrica, va menzionato l'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) il quale ha previsto che "a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni: ...c) l'art. 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122...".

3.1 Il Collegio, inoltre, non può fare a meno di precisare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito alla normativa di riferimento per analoghe fattispecie. In particolare, su queste disposizioni si sono pronunciate le Sezioni riunite di questa Corte, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, con le seguenti delibere: n. 8/2011; n. 9/2011; n. 21/2011, chiarendo i seguenti principi.

"In ordine alla possibilità, da parte dell'Amministrazione, di continuare ad autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio, si è chiarito (del. 8/2011 e 21/2011) che, a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato

fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico (in tal senso anche la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36). Diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe di significato la portata dell'innovazione introdotta dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente.

Coerentemente, viene affermata l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988. Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Tuttavia, al fine anche di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.), si è ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (del. 21/2011)." (cfr. SRC Piemonte, deliberazione n. 118/2013/PAR).

Va, altresì, richiamata la deliberazione, sempre delle Sezioni riunite in sede di controllo, n. 11/CONTR/12, che, in merito alle modalità applicative di altre limitazioni poste dal D.L. n. 78/2010 - nel caso di specie quelle poste dall'art. 9, comma 28, in materia di personale - ha affermato che *"in sostanza, il legislatore statale ha riconosciuto agli enti locali uno spazio di autonomia nell'adeguamento al principio generale della riduzione della spesa.....tale da consentire l'individuazione di particolari modalità applicative, non previste dalla regolamentazione nazionale, idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa, senza tuttavia incidere sul livello dell'obiettivo atteso in termini di contenimento della spesa. A tal proposito risulta*

necessaria l'intermediazione di un atto di espressione della potestà normativa dell'ente, quale il regolamento, che disciplini la materia in coerenza con i principi stabiliti dalla norma di coordinamento finanziario".

Da ultimo, si segnala che la questione relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute rispettivamente da una dipendente di un comune che prestava servizio in convenzione presso altro comune, da avvocati di un'amministrazione provinciale in missione e dal Segretario comunale per il raggiungimento delle sedi convenzionate, con specifico riferimento ai profili di responsabilità erariale, è stata recentemente oggetto di approfondimenti da parte della Corte dei conti (cfr. Sezione giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 217/2019 e sentenza n. 286/2018; Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, sentenza n. 103/2015/R), che, nel confermare la responsabilità erariale dei soggetti coinvolti, ha ridefinito l'alveo interpretativo nel quale si deve correttamente collocare il procedimento del rimborso delle spese di viaggio.

4. Il Collegio, condividendo gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene che possa essere consentito agli enti locali, con un atto di espressione della potestà regolamentare che tuttavia non si presenti elusivo degli intenti perseguiti dal legislatore, di adattare il vincolo imposto dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo.

Pertanto, impregiudicate le superiori esigenze di tutela della finanza pubblica volte ad evitare qualsiasi possibilità di danno erariale, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del richiamato divieto contrari al principio di buon andamento, gli enti locali potrebbero rimodulare, con atto regolamentare, i limiti indicati dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, sempre nel rispetto del tetto di spesa previsto dal primo periodo del medesimo comma 12 (cfr. SRC Molise, deliberazione n. 183/2017/PAR; SRC Basilicata, deliberazione n. 61/2013/PAR che richiama SRC Basilicata, deliberazione n. 39/2013/PAR).

La Sezione, infine, ritiene doveroso precisare che, al fine di assicurare la compatibilità del sistema con i principi di risparmio di spesa fissati dal D.L. n. 78/2010, è necessario la previa verifica dell'assenza di idonei mezzi di trasporto pubblico fra gli enti interessati nonché prevedere misure volte a circoscrivere gli spostamenti del personale tra il comune di provenienza e il comune ricevente attraverso una rigorosa pianificazione delle attività e una

programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri per il rimborso.

Fermo quanto sopra, spetta al Comune di Savoia di Lucania, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, oltre che da questo parere, valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione in riferimento alla questione in esame, il tutto sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento come innanzi ricostruito;

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Savoia di Lucania con la nota in epigrafe citata;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Potenza, nella Camera di consiglio del 19 settembre 2019.

Il Relatore

F.to dott. Luigi Gianfranceschi

Il Presidente

F.to dott. Michele Oricchio

Depositata in Segreteria il 19 settembre 2019

Il Preposto ai servizi di supporto

F.to dott. Giovanni Cappiello